

□ Interrogazione n. 7

presentata in data 12 maggio 2010

a iniziativa dei Consiglieri D'Anna, Natali

“Nomina Direttore sanitario ASUR”

a risposta orale urgente

I sottoscritti Giancarlo D'Anna e Giulio Natali, Consiglieri PdL,

Premesso:

che l'articolo 3 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni stabilisce, tra l'altro, che il Direttore sanitario di una Azienda non solo formula proposte e pareri al Direttore generale ma anticipa alla direzione dell'Azienda “unitamente al Direttore generale”;

che l'articolo 5 bis del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni stabilisce tassativamente che il rapporto di lavoro del Direttore sanitario, come quelli del Direttore generale e del Direttore amministrativo, sono di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni;

che, in materia di lavoro, le leggi dello Stato non possono essere arbitrariamente disattese dalla Regione e che le norme in questione non attengono la sanità di competenza regionale ma il lavoro in sanità, di competenza statale;

che in data 13 gennaio 2010 il Direttore generale dell'ASUR ha adottato la determina n. 12 avente ad oggetto “Attribuzioni delle funzioni di direzione sanitaria aziendale fino all'adozione delle determinazioni rispetto alla nomina del Direttore sanitario aziendale”;

che non vi è chi non rilevi già dalla lettura dell'oggetto della determina in questione la ingannevole, voluta nebulosità e la furbesca e ricercata equivocità caratterizzanti un provvedimento che, essendo afferente una figura di fondamentale rilievo nell'ambito della direzione strategica aziendale, dovrebbe essere non solo trasparente ma addirittura cristallino;

che nella premessa della citata determina si legge dapprima che il 31 gennaio 2010 verrà a scadere il contratto del professionista in questione quale Direttore sanitario dell'ASUR ma, poi, si aggiunge, incredibile ma vero, che “sono in corso opportune valutazioni onde pervenire quanto prima alle determinazioni in merito alla nomina definitiva del Direttore sanitario, da individuare con riferimento ai requisiti di cui agli articoli 3 e 3 bis del d.lgs. 502/1992 e delle successive modificazioni ed integrazioni nonché alle specifiche esigenze di una Azienda caratterizzata da elevata complessità e grandi dimensioni quale è l'ASUR”;

che, dunque, stando a quello che si legge sembrerebbe che la nomina del Direttore sanitario non sarebbe stata preceduta da “opportune valutazioni” perché queste sarebbero ancora in corso per cui al momento non ci sarebbero le condizioni per una nomina definitiva che tenga conto “delle specifiche esigenze di una Azienda caratterizzata da elevata complessità e grandi dimensioni qual è l'ASUR”;

che quasi non bastassero le assurdità logico-giuridiche appena citate, la determina ne aggiunge altre precisando che, nelle more delle decisioni da prendere cioè in attesa di trovare il Dirigente medico che per il Direttore generale evidentemente non possiede i necessari requisiti professionali per ricoprire definitivamente l'incarico tanto è vero che nomina solo fino alla assunzione delle determinazioni sulla nomina del Direttore sanitario e dunque non si sa se per un giorno, una settimana, un mese, un anno e per quant'altro tempo con una precarietà che sicuramente non giova al buon andamento del delicato incarico;

che la determina in questione raggiunge il limite del grottesco laddove stabilisce che quel medico che da un lato non viene ritenuto adeguato alle specifiche esigenze di una Azienda caratterizzata da elevata complessità e grandi dimensioni quale è l'ASUR, e dall'altro gli si fa assommare l'incarico di Direttore sanitario con quelli di responsabile di struttura complessa “Tutela salute anziani”, di Direttore di distretto e di Direttore di dipartimento territoriale presso una Zona territoriale dell'ASUR;

che, dunque, si sono oltrepassati i limiti della decenza nei confronti delle istituzioni e dello stesso professionista che, peraltro, ha già avuto modo di dimostrare il suo valore avendo già ricoperto l'incarico per alcuni mesi nel corso dei quali il Direttore generale avrà pur avuto modo di apprezzarne la capacità professionale se è vero come è vero che lo proroga nell'incarico;

che la palese legittimità della determina in questione potrebbe determinare l'illegittimità derivata degli atti dell'ASUR alla cui adozione il Direttore sanitario, a norma di legge, concorre in maniera determinante;

Tutto ciò premesso

INTERROGANO

la Giunta regionale per conoscere:

- 1) se non ritenga illegittima la determina del Direttore generale dell'ASUR n. 12 del 13 gennaio 2010 adottata in palese violazione dell'articolo 3 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni che fissa in tre anni la durata minima dell'incarico di Direttore sanitario di una Azienda;
- 2) quali iniziative intende prendere la Giunta regionale in caso affermativo;
- 3) se ritenga che al professionista cui viene attribuito l'incarico di Direttore sanitario unitamente agli altri incarichi specificati in premessa competano gli emolumenti di Direttore sanitario unitamente a quelli relativi agli altri incarichi dai quali conseguono le responsabilità previste dalla legge;
- 4) il nominativo del responsabile del procedimento.